

A

**PREFETTURA UFFICIO TERRITORIALE
DEL GOVERNO DI IMPERIA**

Viale Matteotti n. 147 – IMPERIA
Pec: protocollo.prefim@pec.interno.it

e

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

ROMA

Pec: m_inf@pec.mit.gov.it

e

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest
Pec: dgt.nordovest@pec.mit.gov.it

e

**PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI IMPERIA**

Via Xxv Aprile n. 67 – IMPERIA
Pec: prot.procura.imperia@giustiziacert.it
dirigente.procura.imperia@giustiziacert.it

ESPOSTO - SEGNALAZIONE

Il sottoscritto **Fabio PERRI** nato a Bordighera (IM) il 31/10/1974
(CF PRRFBA74R31A984Z) e residente in Vallecrosia (IM) via
Colonnello Aprosio n. 155/17, espone.

Lo scrivente dal 2001 è consigliere di minoranza nel Consiglio
Comunale di Vallecrosia (per la lista “*VoiconNoi*” per Vallecrosia) e,
come tale, è interessato ad ogni accadimento che coinvolga la
cittadinanza e, soprattutto, alle doglianze che da questa gli vengono
sottoposte affinché se ne faccia latore e portavoce nei confronti
dell'Amministrazione Comunale e, più in generale, delle Istituzioni
Pubbliche. In questo contesto ha ricevuto innumerevoli lamentele in

ragione del posizionamento da parte dell'Amministrazione Comunale, nell'Agosto 2021, di un'apparato semaforico dotato di sistema cosiddetto T-Red, atto a rilevare eventuali infrazioni al codice della strada procedendo automaticamente alla formazione dell'atto sanzionatorio; in particolare, le violazioni da questi rilevate consistono nel superamento della linea di arresto (art. 142 comma 2 CDS¹) e del semaforo con indicazione semaforica luminosa di colore rosso (art. 142 comma 3 CDS²). Precisamente, il predetto sistema di rilevamento semaforico è stato posizionato all'incrocio tra via Colonnello Aprozio, via Roma e via Colombo; intersezione con viabilità sostenuta sia per il costante flusso di mezzi dei residenti, che di quelli in transito verso i comuni limitrofi. Situazione che ha comportato un ingente numero di rilevazioni e, conseguentemente, di sanzioni: ossia, dall'ottobre 2021 al novembre 2022, nel numero di 5614 violazioni dell'art. 146 comma 2 CDS e 3013 violazioni dell'art. 146 comma 3 CDS.

Nulla quaestio in merito, ovviamente, al superamento dell'apparato semaforico con indicazione luminosa di colore rosso, in ragione della indubbia pericolosità della condotta. Al contrario, l'esponente ha ricevuto innumerevoli lamentele circa le sanzioni per il superamento della linea di arresto con indicazione semaforica di colore rosso ma senza oltrepassare il semaforo. E' notorio e di

¹ "Chiunque non osserva i comportamenti indicati dalla segnaletica stradale o nelle relative norme di regolamento, ovvero dagli agenti del traffico, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 a euro 173. Sono fatte salve le particolari sanzioni previste dagli articoli 6 e 7, nonché dall'articolo 191, comma 4".

² "Il conducente del veicolo che prosegue la marcia, nonostante che le segnalazioni del semaforo o dell'agente del traffico vietino la marcia stessa, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 167 a euro 665".

comune esperienza, infatti, che, nella stragrande maggioranza dei casi, i conducenti di motocicli e motoveicoli oltrepassino, anche solo con parte della ruota anteriore del mezzo, la linea di arresto fermandosi, poi, in tale posizione; e ciò anche con la luce semaforica verde o gialla, senza inficiare in alcun modo la sicurezza della circolazione. Nonostante ciò, il sistema T-Red, accertando la posizione del veicolo attraverso lo scatto di due fotogrammi (e, quindi, pur rilevando anche che la marcia del mezzo non sia proseguita), procede al sanzionamento. Il che pare confliggere con la tutela della sicurezza della circolazione e risultare estremamente ed immotivatamente afflittivo/punitivo. In punto, una soluzione potrebbe essere la predisposizione del sistema T-Red al solo rilevamento delle violazioni ex art. 146 comma 3 CDS, in quanto trattasi indubbiamente di condotte estremamente pericolose. Aggiustamento che, peraltro, fugherebbe ogni dubbio (ricorrente e più volte esplicitato sia dai soggetti già oggetto di sanzioni, sia da quelli non ancora personalmente interessati) che l'installazione del predetto sistema di rilevazione semaforica e sanzionamento sia solo per fare "cassa" e non per la reale tutela della sicurezza stradale. Non pare, infatti, soddisfattiva e coerente, seppur indice della consapevolezza dell'inopportunità ed eccessiva afflittività del precedente atteggiamento, la scelta della Giunta di procedere al sanzionamento dei mezzi a due ruote solo allorchè entrambe oltrepassino la linea di arresto.

Ma vi è di più. Dall'esame degli ingrandimenti planimetrici

dell'intersezione (che si allegano - PRODUZIONI 1 e 2), si evince che la distanza tra: 1) la linea di arresto ed il semaforo è di mt. 4,80 (direzione verso ovest) e di mt. 4,97 (direzione verso est); 2) la linea di arresto e le strisce pedonali di mt. 5 (direzione verso ovest) e di mt. 5,50 (direzione verso est). Situazioni di fatto entrambe in palese violazione del Codice della Strada. Infatti, ai sensi dell'art. 144 comma 5 del regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada (art. 40 CDS), *“Sulle intersezioni regolate mediante segnali semaforici, la linea di arresto deve essere tracciata prima dell'attraversamento pedonale ad una distanza di 1 m dal limite di questo (fig. II.431/a)”*, senza apparente possibilità di deroga. E ciò per consentire ai conducenti una corretta visuale della situazione dell'intersezione prima di impegnarla e, soprattutto, di eventualmente liberare l'incrocio nel caso in cui fossero stati costretti, per non creare pericolo agli altri mezzi, ad oltrepassare il semaforo con luce gialla. Infatti, il tempo minimo di durata dell'indicazione luminosa di colore giallo è di 3 secondi (vedasi la nota n. 67906 del Ministero dei Trasporti ha emanato del 16/07/2007, che disciplina i “Tempi della durata del giallo ai semafori”, specificando che la determinazione del giallo *“dipende dalla massima velocità consentita per i veicoli in arrivo ad un determinato accesso”*, indicando come tempi minimi 3 secondi per velocità pari a 50 km/h); ed è di tutta evidenza che, con una velocità prudente, quale deve obbligatoriamente essere quella tenuta in un incrocio, la distanza tra la linea di arresto ed il semaforo così

spropositata (addirittura mt. 4,80 e 4,97 anziché mt. 1) possa non consentire al veicolo di liberare con sicurezza l'intersezione in tempo utile per evitare che mezzi antagonisti la impegnino a semaforo verde dal rispettivo ambito. Tale violazione delle distanze pare, quindi, non solo “*indurre*” i conducenti ad oltrepassare la linea di arresto per avere una migliore visuale dell'incrocio anche con il veicolo fermo e, quindi, a porre in essere la conseguente violazione, ma, paradossalmente, inficiare la sicurezza stradale in maniera esponenzialmente maggiore rispetto alla formale violazione sanzionata dal sistema T-Red: il ch      inconcepibile in linea generale, ma ancor pi   da parte dell'Amministrazione Comunale che    istituzionalmente garante dell'incolumit   pubblica.

Ne consegue che le relative sanzioni emesse andranno annullate dal Comune di Vallecrosia in quanto inficiate dalle violazioni lamentate.

Pare doveroso, quindi, che, in aggiunta rispetto alla proposta di limitare il sanzionamento alla violazione di cui all'art. 146 comma 3 CDS, il Comune di Vallecrosia riconduca a legittimit   la segnaletica (in particolar modo quella orizzontale) dell'intersezione predetta.

Infine, ma non certo per importanza, rileva che il sistema di rilevazione e sanzionamento pu   essere collocato solo in centro abitato, pena la sua annullabilit  . Infatti, la delimitazione del centro abitato, imposta ai Comuni dall'art. 4 del Codice della Strada, ha rilievo costitutivo e determinante ai fini dell'applicazione delle norme che collegano determinati effetti all'inclusione o meno delle aree nel

centro abitato. Proprio perché la delimitazione del centro abitato risponde ai soli criteri fissati dal Codice della strada ed è funzionale solamente alla circolazione stradale e non ad altre finalità (urbanistiche ed edilizie), realizzandosi attraverso uno specifico procedimento amministrativo, va escluso che essa possa essere derogata o ricavata in via di fatto dalla sopravvenuta espansione edilizia o dalle trasformazioni urbanistiche del territorio. La prevalenza dell'elemento formale del provvedimento ricognitivo-costitutivo, rispetto a valutazioni di fatto, circa l'esistenza o meno di un "*centro abitato*" si spiega con l'esigenza di evitare che l'Amministrazione Comunale possa procedere, di volta in volta, secondo un apprezzamento via via variabile e, quindi, incerto, a delimitare quello che è il centro abitato, non assumendo rilievo, in presenza di un provvedimento espresso, l'effettiva articolazione dello sviluppo edilizio (T.A.R. Reggio Calabria, Calabria, sez. I, 24/08/2019, n.510). Nel caso concreto, si sconosce se siano intervenute sia la delibera di Giunta Municipale, con la relativa istruttoria della Polizia Locale, di perimetrazione del centro abitato ai fini dell'art. 4 del C.d.S., sia la delibera con la quale l'ente titolare della strada decida di ricorrere ad un'apparecchiatura di rilevamento automatico delle infrazioni, utilizzabile in assenza di operatori (provvedimento che deve necessariamente sussistere quale naturale presupposto suscettibile di controllo in sede giurisdizionale, anche sotto il profilo dell'eccesso di potere e violazione di legge – vedasi Giudice di Pace di Torino, 21 novembre

2019, Cass. n. 21847/2005).

Anche sotto tali ultimi profili, quindi, le sanzioni emesse andranno annullate dal Comune di Vallecrosia in quanto inficiate dalle violazioni lamentate.

Per incidens, lo scrivente tiene a precisare che le predette doglianze sono state già esplicitate al Sindaco del Comune di Vallecrosia con petizione dell'11/11/2021, per la quale era stato designato quale “*portavoce*” (PRODUZIONE 3).

Tanto premesso, il sottoscritto formalizza il presente atto e lo inoltra quale

ESPOSTO/SEGNALAZIONE/RICHIESTA DI INTERVENTO E

VERIFICA

e chiede che si proceda nelle forme meglio ritenute al fine di ricondurre a piena legittimità la situazione oggetto di segnalazione e doglianza.

Indica quale proprio recapito/domicilio

Produce i documenti indicati in narrativa, ossia: 1) ingrandimento planimetrico 1:200 ricostruito; 2) ingrandimento planimetrico 1:200 con vista reale; 3) petizione dell'11/11/2021; 4) copia della carta di identità.

Con ossequio.

Vallecrosia, lì

Fabio Perri